



# MARCHIO NAZIONALE DI QUALITÀ AMBIENTALE **AMP PORTO CESAREO**

---

Disciplinare di attuazione ed uso del Marchio di Qualità Ambientale

Area Marina Protetta di Porto Cesareo

---

31 MAGGIO 2008

## Sommario

<b>CAPO I – FINALITÀ E OBIETTIVI</b>	<b>3</b>
ART. 1 – FINALITÀ E OBIETTIVI	3
<b>CAPO II – GESTIONE DEL MARCHIO</b>	<b>4</b>
ART. 2 – FUNZIONI E COMPITI DEL CONSORZIO DELL’AREA MARINA PROTETTA	4
ART. 3 – FUNZIONI E COMPITI DEL DIRETTORE DELL’A.M.P. E DEL COMITATO DI GESTIONE DEL MARCHIO	4
<b>CAPO III – ATTUAZIONE DEL MARCHIO</b>	<b>6</b>
ART. 4 – GENERALITÀ	6
ART. 5 – REQUISITI DEI SOGGETTI CONCESSIONARI	6
ART. 6 – REQUISITI DI BASE	10
ART. 7 – REQUISITI DI QUALITÀ AMBIENTALE, SOCIALE ED ECONOMICA	10
ART. 8 – PIANO DI MIGLIORAMENTO	12
ART. 9 – OBBLIGHI DEI SOGGETTI CONCESSIONARI	12
ART. 10 – ORGANI PREPOSTI ALLA CONCESSIONE DEL MARCHIO	14
ART. 11 – PROCEDURE PER LA CONCESSIONE D’USO DEL MARCHIO	15
ART. 12 – MECCANISMI DI CONTROLLO	18
ART. 13 – RILASCIO DELLA CONCESSIONE	19
ART. 14 – DURATA DELLA CONCESSIONE	20
ART. 15 – ONEROSITÀ DELLA CONCESSIONE	20
ART. 16 – MODALITÀ DI UTILIZZO DEL MARCHIO	20
<b>CAPO IV – IL SISTEMA SANZIONATORIO</b>	<b>25</b>
ART. 17 – IRREGOLARITÀ	25
ART. 18 – SANZIONI PER L’INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI	26
ART. 19 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	27

## Capo I – Finalità e obiettivi

### Art. 1 – Finalità e obiettivi

1 - Il presente disciplinare stabilisce le condizioni per l'attuazione ed il rilascio della concessione d'uso del Marchio di Qualità Ambientale dell'Area Marina Protetta (A.M.P.) di Porto Cesareo. Il Consorzio di Gestione A.M.P. Porto Cesareo (di seguito denominato semplicemente Consorzio dell'A.M.P.) è proprietario esclusivo del suddetto marchio e sorveglia sul corretto uso dello stesso da parte dei soggetti richiedenti ed assegnatari.

2 – Il marchio si propone di:

- a) Indirizzare la crescita economica dell'A.M.P. verso criteri di sostenibilità ambientale e socio-culturale, intesi come tutela del patrimonio ambientale e socio-culturale del territorio e valorizzazione delle imprese che adottano forme di gestione eco-compatibili in una prospettiva di medio – lungo periodo;
- b) Incentivare la sostenibilità ambientale dell'offerta turistica in modo da accrescere il livello di qualità ambientale dell'intera area;
- c) Incoraggiare il turismo sostenibile permettendo al turista di poter riconoscere e scegliere le strutture turistiche la cui attività viene svolta coerentemente con le finalità istitutive dell'A.M.P. e che siano in possesso dei requisiti di qualità ambientale e socio-culturale previsti dal presente disciplinare.

## Capo II – Gestione del marchio

### Art. 2 – Funzioni e compiti del Consorzio dell'Area Marina Protetta

1 – Il consorzio dell'A.M.P. è il legittimo proprietario del Marchio di Qualità Ambientale dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo.

2 – Il consorzio dell'A.M.P. esercita le seguenti funzioni:

- a) Tutela e protegge, a norma di legge, il suddetto marchio di qualità ambientale;
- b) Delega il Direttore dell'A.M.P. alla nomina, alla supervisione ed al coordinamento di un Comitato di gestione del marchio.

### Art. 3 – Funzioni e compiti del Direttore dell'A.M.P. e del Comitato di gestione del marchio

1 – Al fine di esercitare una funzione di monitoraggio e di coordinamento per l'utilizzazione del marchio il Direttore dell'A.M.P. nomina e presiede il Comitato di gestione del marchio costituito da:

- § Direttore dell'A.M.P.;
- § Due funzionari dell'Area Marina.

2 – Il Direttore dell'A.M.P. supervisiona e coordina i lavori del Comitato di gestione del marchio.

3 – Il Direttore dell'A.M.P. affida al Comitato di gestione del marchio i seguenti compiti e funzioni:

- a) predisporre, approvare ed aggiornare il presente disciplinare;
- b) decidere in ordine ai provvedimenti di concessione, sospensione o revoca dell'uso del marchio;

- c) informare e, per quanto possibile coinvolgere, i concessionari su tutte le attività, le manifestazioni e gli eventi che hanno luogo sul territorio dell'A.M.P. nonché sui progetti, sulle iniziative e sui servizi forniti dal consorzio;
- d) fornire ai concessionari il materiale informativo sull'A.M.P. e quello relativo agli aspetti di interesse naturalistico del territorio;
- e) redigere e rendere pubblica una "Relazione ambientale" in cui esporre:
  - § le finalità della concessione del marchio;
  - § un'analisi degli impatti ambientali prodotti dalle attività turistiche sul territorio di competenza;
  - § i miglioramenti generati dalle misure adottate ai fini dell'ottenimento della concessione del marchio dalle stesse attività turistiche;
- f) pubblicizzare le procedure per la concessione del marchio, fornendo informazioni sul significato e sul funzionamento della concessione medesima;
- g) pubblicizzare le attività dei soggetti concessionari del marchio mediante adeguati strumenti di comunicazione:
  - § creando una banca dati delle attività concessionarie resa disponibile sul web;
  - § fornendo visibilità sul materiale promozionale dell'A.M.P., sulle pubblicazioni e sulle riviste specializzate;
  - § nell'ambito di iniziative, attività e progetti svolti dal consorzio dell'A.M.P.;

4 – Il Comitato di gestione provvede a supportare i soggetti concessionari, in misura proporzionale al punteggio conseguito da ciascuno di essi per il possesso dei requisiti di

qualità ambientale, sociale ed economica, mediante la previsione di agevolazioni e facilitazioni per l'accesso e l'utilizzo dei servizi erogati dall'A.M.P..

### **Capo III – Attuazione del Marchio**

#### Art. 4 – Generalità

1 – La concessione del marchio avviene a favore del soggetto concessionario solo ed esclusivamente per l'attività svolta e compresa in una delle tipologie indicate all'art. 5 comma 1 punto a), e non si estende né alla proprietà, né al soggetto titolare dell'attività medesima, né alla struttura o impianto nella quale essa si esercita.

2 – Qualora l'attività sia relativa alla gestione di una struttura o impianto, la concessione avviene in relazione a quella specifica struttura o impianto per la quale viene richiesta ma non identificherà comunque il manufatto.

3 – La concessione non si estende in nessun caso alle attività condotte da terzi all'interno della stessa struttura o impianto.

4 – L'uso del marchio è strettamente riservato al concessionario ed è trasferibile a terzi solo previa autorizzazione del Comitato di gestione.

#### Art. 5 – Requisiti dei soggetti concessionari

1 - Il marchio potrà essere concesso in uso ai soggetti che ne facciano richiesta che risultino essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Avere la sede operativa o l'unità locale sul territorio dell'A.M.P. ed esercitare una delle seguenti tipologie di attività:

- i. Attività ricettive e di ristorazione
  - 1. Alberghi, pensioni, ostelli;
  - 2. campeggi;
  - 3. affittacamere, bed&breakfast, case ed appartamenti per vacanze;
  - 4. agriturismo;
  - 5. ristoranti;
  - 6. residences e villaggi turistici;
- ii. Attrezzature per la fruizione, per l'attività sportiva all'aperto, per il tempo libero
  - 1. gestione di strutture destinate alla navigazione da diporto e delle attività connesse;
  - 2. gestione di stabilimenti balneari;
- iii. Servizi turistici
  - 1. Agenzie di viaggio e Tour operator;
- iv. Servizi per la fruizione, per l'attività sportiva all'aperto, per il tempo libero
  - 1. servizi di naturalistica escursione (escursioni via terra, escursioni in barca, attività subacquee);
  - 2. pesca turismo;

- b) Possedere le concessioni, le autorizzazioni amministrative ed i requisiti prescritti dalla legge ai fini del legittimo esercizio dell'attività svolta e dell'utilizzo della struttura in cui l'attività medesima è esercitata;
- c) Essere iscritti presso il registro delle imprese, nonché presso albi professionali, registri od elenchi, laddove ciò è previsto dalla normativa vigente a qualsiasi livello;
- d) Esercire quale attività prevalente una delle suddette attività turistiche (art. 2 lettera a)) in conformità alle prescrizioni regolamentari dell'A.M.P..

2 – Alla data di presentazione della richiesta di concessione, i soggetti richiedenti:

- a) non devono essere soggetti ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione;
- b) non devono aver riportato condanne per reati nei precedenti 5 anni con sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena o avere carichi pendenti per:
  - i. reati di natura paesaggistico – ambientale;
  - ii. reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione;
  - iii. reati di stampo mafioso;
  - iv. reati di ricettazione, riciclaggio, usura, sequestro di persona, rapina, bancarotta fraudolenta;
- c) devono essere in regola ed impegnarsi a rispettare la normativa in materia ambientale, di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, le normative

per la pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

d) devono garantire la regolarità dei propri adempimenti fiscali e previdenziali.

3 – Al fine del rilascio della concessione i soggetti richiedenti dovranno autocertificare e, se del caso, dimostrare, secondo le modalità previste sui rispettivi allegati al presente disciplinare, per l'attività per la quale si richiede l'uso del marchio, il possesso al momento della richiesta:

a) dei requisiti di base di cui all'art. 6 ed all'allegato A del presente disciplinare;

b) del raggiungimento della soglia minima utile relativamente al soddisfacimento dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui all'art. 7 ed all'allegato B del presente disciplinare.

4 – I soggetti richiedenti dovranno esprimere la volontà di assoggettarsi alle verifiche del Comitato di gestione e dovranno presentare un piano di miglioramento secondo quanto stabilito all'art. 8 ed all'allegato C del presente disciplinare.

5 – I soggetti richiedenti dovranno individuare un responsabile interno che curi i rapporti con il Comitato di gestione e che verifichi periodicamente il mantenimento/miglioramento dei requisiti per i quali il marchio viene concesso.

6 – Laddove l'attività principale per la quale si richiede la concessione sia integrata con l'esercizio di altre attività non separabili dalla prima e ricadenti tra quelle regolamentate dal presente disciplinare, per ciascuna di esse andrà verificato il possesso dei requisiti di base (allegato A) e dei pertinenti requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica (allegato B) e per ciascuna di esse dovrà presentarsi un piano di miglioramento (allegato C).

#### Art. 6 – Requisiti di base

1 - I requisiti di base sono relativi all'osservanza di prescrizioni normative ed amministrative vigenti ed agli obblighi di informazione e comunicazione verso gli utenti e verso il pubblico.

2 – Tutti i requisiti di base devono essere rispettati pena l'inammissibilità della richiesta di concessione/rinnovo o la sospensione/revoca della stessa concessione di uso del marchio.

3 – I requisiti di base sono elencati nell'allegato A del presente disciplinare e si riferiscono a tutte le tipologie di attività previste all'art. 5 comma 1 lettera a) del presente disciplinare.

#### Art. 7 – Requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica

1 – I requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica sono relativi all'adozione da parte del richiedente/concessionario di misure atte a migliorare la propria sostenibilità ambientale, economica e sociale in relazione all'ambiente globale e locale ed alle specificità territoriali dell'A.M.P. e della comunità locale.

2 – Tali misure dovranno essere diverse ed ulteriori rispetto a quelle relative ai requisiti di base e dovranno essere già state adottate all'atto di presentazione della richiesta di concessione/rinnovo d'uso del marchio e non potranno far riferimento a interventi progettati e non ancora realizzati o a dichiarazioni di impegno.

3 – I requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica sono distinti per tipologia di attività e per area tematica e sono elencati nell'allegato B del presente disciplinare.

4 – La valutazione dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica avviene mediante la verifica del possesso dei medesimi da parte del richiedente/concessionario e l'attribuzione ad essi di punteggi che concorrono al raggiungimento di una soglia minima utile alla concessione dell'uso del marchio. Nello specifico:

- a) Ad ogni area tematica (ex. area risparmio energetico, area contenimento dei consumi idrici, ecc.) viene attribuito un coefficiente di moltiplicazione;
- b) In alcune aree tematiche è obbligatorio il possesso di uno o più requisiti da parte del richiedente/concessionario, così come specificato nell'allegato B;
- c) Ad ogni requisito posseduto viene attribuito un punteggio che va addizionato al punteggio ottenuto dai requisiti della medesima area e la cui somma si moltiplica per il coefficiente specifico dell'area considerata;
- d) La somma di tutti i punteggi ottenuti dalle diverse aree tematiche fornisce il risultato totale che dovrà essere, ai fini dell'ottenimento della concessione d'uso del marchio, uguale o maggiore della soglia minima stabilita.

5 – In allegato O è stabilita per ciascuna tipologia di attività la soglia minima di punteggio complessivo da raggiungere.

6 – Inoltre è prevista l'assegnazione, accanto al marchio, di una classificazione di merito progressiva, da 1 a 4, commisurata all'attribuzione dei punteggi relativi al possesso dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica di cui all'allegato B.

7 – La suddetta classificazione di merito avrà attuazione secondo quanto previsto nell'allegato O al presente disciplinare.

8 - La diffusione al pubblico della suddetta classificazione di merito potrà avvenire solo ed esclusivamente ad opera del Comitato di gestione e solo ed esclusivamente sul materiale promozionale pubblicato dal Consorzio.

#### Art. 8 – Piano di miglioramento

1 – Il richiedente deve redigere ed allegare alla richiesta della concessione d'uso del marchio un piano di miglioramento secondo l'allegato C del presente disciplinare.

2 – Il piano di miglioramento riporta la programmazione temporale per il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale, sociale ed economica ulteriori rispetto a quelli già attestati all'atto della richiesta della concessione d'uso del marchio.

3 – Gli obiettivi del piano di miglioramento devono prevedere il possesso di almeno un ulteriore requisito di qualità ambientale, sociale ed economica in modo tale che alla scadenza del piano risulti un punteggio totale attribuibile ai suddetti requisiti maggiore di quello di partenza.

4 – Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel piano di miglioramento è condizione indispensabile per il rinnovo della concessione.

#### Art. 9 – Obblighi dei soggetti concessionari

1 – I concessionari devono rispettare tutte le prescrizioni e le modalità di uso del marchio previste dal presente disciplinare.

2 – Il concessionario deve esercitare l'attività per cui viene concesso l'uso del marchio nei limiti e nelle forme prescritti dalla legislazione di settore vigente a qualsiasi livello e nel

rispetto di ogni altra disposizione normativa vigente relativa ad aspetti che possano risultare direttamente o indirettamente connessi con l'esercizio dell'attività stessa.

3 – Il concessionario deve:

- a) tenersi aggiornato circa le attività svolte nell'A.M.P.;
- b) partecipare, per quanto possibile, agli appositi tavoli di concertazione convocati dal Comitato di gestione;
- c) partecipare, per quanto possibile, alle iniziative di promozione turistica promosse dal consorzio dell'A.M.P.;
- d) rendere disponibile agli stakeholders una informazione scritta, sintetica ed a carattere divulgativo (allegato I) sugli impatti ambientali, sociali ed economici dell'attività svolta e sulle misure adottate per ridurre ed eliminare tali impatti ai fini dell'ottenimento della concessione del marchio;
- e) fornire, a richiesta del Comitato di gestione tutte le informazioni utili allo svolgimento di un'analisi ambientale dell'attività svolta ed a conoscere le caratteristiche quali-quantitative dei flussi turistici;
- f) utilizzare contenuti, materiali e modalità pubblicitarie e promozionali coerenti con le finalità dell'A.M.P.;
- g) assicurare la distribuzione, esposizione e/o affissione di materiale informativo dell'A.M.P. e delle attività turistiche o ad esse collegate che si svolgano sul territorio dell'A.M.P. e che siano concessionarie dello stesso marchio;

- h) evitare che possano ingenerarsi equivoci sull'oggetto della concessione e che il marchio possa essere confuso con elementi grafici addizionali, sottolineature, ornamenti o aggiunte di testo che ne rendano difficile l'individuazione o la lettura;
- i) evitare che sia snaturata la caratteristica originaria del marchio e del suo significato;
- j) evitare un uso scorretto del marchio:
  - i. usarlo in difformità a quanto previsto dal presente disciplinare, ivi incluso l'allegato D;
  - ii. utilizzarlo in modo tale da trarre in inganno il mercato;
  - iii. applicarlo per attività per le quali non è stato concesso l'uso del marchio.

#### Art. 10 – Organi preposti alla concessione del marchio

1 – Il consorzio dell'A.M.P. ha individuato gli organi preposti allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- 1) Istruttoria delle domande per il rilascio ed il rinnovo della concessione:

L'organo preposto è il Comitato di gestione;

- 2) Attività di supporto ai soggetti richiedenti per la predisposizione delle domande e per la redazione del piano di miglioramento:

L'organo preposto è il Comitato di gestione;

- 3) Controlli successivi alla concessione:

L'organo preposto è composto dagli auditor nominati dal Comitato di gestione.

Art. 11 – Procedure per la concessione d'uso del marchio

1 – La domanda per l'uso del marchio può essere presentata dal soggetto richiedente, dal 15 Settembre al 15 Novembre, *brevi manu* o tramite raccomandata A/R, presso gli uffici del consorzio dell'A.M.P. utilizzando solo ed esclusivamente l'apposito modulo (allegato E) in busta chiusa indirizzata al **Comitato di gestione, Via C. Albano – 73010 Porto Cesareo (LE)** e riportante la dicitura **"Marchio di Qualità Ambientale dell'Area Marina Protetta di Porto Cesareo"**.

2 – Alla domanda vanno allegati:

- a) piano di miglioramento (solo alla richiesta di concessione)(allegato C);
- b) certificazione sostitutiva redatta solo ed esclusivamente secondo l'allegato F del presente disciplinare e contenente:
  - a. dichiarazione attestante che la sede operativa o l'unità locale dell'impresa per la cui attività si richiede la concessione del marchio è situata nell'area dell'A.M.P. di Porto Cesareo;
  - b. dichiarazione di possesso di tutte le concessioni, le autorizzazioni amministrative ed i requisiti prescritti dalla legge ai fini del legittimo esercizio dell'attività svolta e dell'utilizzo della struttura in cui l'attività medesima è esercitata;
  - c. dichiarazione di iscrizione al registro delle imprese della CCIAA nonché presso albi professionali, registri od elenchi, laddove ciò è previsto dalla

- normativa vigente a qualsiasi livello, con indicazione del codice attività secondo la classificazione ISTAT 2002 delle attività economiche;
- d. dichiarazione che l'impresa non è soggetta ad amministrazione controllata, ad amministrazione straordinaria senza continuazione dell'esercizio, a concordato preventivo, a fallimento o liquidazione;
- e. dichiarazione che l'impresa, nella persona del titolare, se trattasi di ditta individuale, dei soci, se trattasi di società in nome collettivo, dei soci accomandatari nel caso di società in accomandita semplice, degli amministratori con poteri di rappresentanza, se trattasi di altre tipologie di società, non ha riportato condanne per reati nei precedenti 5 anni con sentenze di condanna passate in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena o avere carichi pendenti per:
- i. reati di natura paesaggistico – ambientale;
  - ii. reati contro il patrimonio e la pubblica amministrazione;
  - iii. reati di stampo mafioso;
  - iv. reati di ricettazione, riciclaggio, usura, sequestro di persona, rapina, bancarotta fraudolenta;
- f. dichiarazione che si è in regola e ci si impegna a rispettare la normativa in materia ambientale, di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro, le normative per la pari opportunità tra uomo e donna e le disposizioni in materia di contrattazione collettiva nazionale di lavoro;

- g. dichiarazione che l'impresa è in regola con i propri adempimenti fiscali e previdenziali e con gli obblighi che disciplinano il lavoro dei disabili;
  - h. dichiarazione del numero di addetti e del fatturato;
  - i. dichiarazione di volontà ad assoggettarsi alle verifiche del Comitato di gestione e degli organi dallo stesso individuati ed a ciò preposti;
  - j. dichiarazione di conoscenza e di completa accettazione delle disposizioni del presente disciplinare;
- c) allegato B compilato per la tipologia di attività per la quale si richiede la concessione d'uso del marchio;
  - d) documenti, analisi, rapporti di prova o altri elementi che attestino il rispetto dei requisiti previsti in allegato (allegato A e allegato B) al presente disciplinare;
  - e) fotocopia, firmata in calce, di un documento d'identità in corso di validità dell'esercente (legale rappresentante) l'attività per la quale si richiede la concessione d'uso del marchio;
  - f) copia della ricevuta di versamento dei diritti d'istruttoria di cui all'art. 15 del presente disciplinare.

3 – Al ricevimento della domanda il Comitato di gestione:

- a) provvede all'esame della documentazione per verificare la completezza dei dati;
- b) verifica la sussistenza dei requisiti di base e di qualità ambientale, sociale ed economica necessaria al rilascio della concessione attraverso la raccolta di evidenze oggettive, l'esame della documentazione, le indagini dirette;
- c) valuta la congruità del piano di miglioramento;

d) in caso di rinnovo, verifica il mantenimento dei requisiti di base ed il raggiungimento o superamento della soglia minima stabilita per i requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica prevista per la specifica tipologia di attività considerata e , solo nel caso di primo rinnovo, il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal piano di miglioramento.

4 – L'esito dell'istruttoria è comunicato, entro i termini ed i modi di legge, al soggetto richiedente, che, nel caso di esito positivo, viene invitato a stipulare un'apposita convenzione con il consorzio dell'A.M.P..

#### Art. 12 – Meccanismi di controllo

1 – Per tutto il periodo di validità della concessione, il concessionario dovrà mantenere il possesso dei requisiti in base ai quali la concessione stessa è stata rilasciata, o rinnovata, nonché consentire al Comitato di gestione di effettuare, tramite i soggetti a questo preposti, i controlli necessari ed opportuni al fine di verificare la sussistenza dei requisiti dei soggetti concessionari, di cui agli art. 5, art. 6 e art. 7 del presente disciplinare, ed in particolare di:

- a) verificare la sussistenza dei requisiti di base e dei requisiti di qualità ambientale, sociale ed economica;
- b) accertare il corretto utilizzo del marchio, secondo le modalità stabilite nel presente disciplinare e nella convenzione d'uso del marchio;
- c) in caso di primo rinnovo, verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano di miglioramento.

2 – I controlli saranno effettuati sulla base di esami documentali, indagini dirette ed indirette, raccolta ed esame di evidenze oggettive, interviste al personale e tutto quanto necessario per consentire al Comitato, per il tramite dell'organo preposto, di accertare con serenità ed obiettività la sussistenza od il mantenimento delle condizioni che hanno consentito il rilascio della concessione.

3 – I controlli, di norma, hanno frequenza annuale ed avvengono nei tempi concordati con il soggetto concessionario.

4 – Nei casi in cui giungano notizie di irregolarità e laddove tali notizie siano ritenute fondate il Comitato di gestione potrà richiedere al concessionario un controllo straordinario per accertare la veridicità delle notizie giunte e l'esistenza effettiva delle irregolarità.

5 – In tutti i casi in cui vengano accertate delle irregolarità il Comitato di gestione potrà richiedere al concessionario l'attuazione di adeguate azioni correttive e concordare con lo stesso i tempi per un controllo aggiuntivo volto a verificare la corretta ed idonea risoluzione delle irregolarità.

#### Art. 13 – Rilascio della concessione

1 – I soggetti richiedenti la concessione del marchio acquistano il diritto all'uso del marchio solo al termine della procedura di concessione e solo dopo aver stipulato la convenzione di concessione all'uso del marchio con il Responsabile del Consorzio dell'A.M.P..

2 – A seguito del rilascio, il concessionario è autorizzato ad utilizzare il marchio solo ed esclusivamente per tutti gli scopi legali, promozionali e commerciali consentiti dal presente disciplinare e dalla convenzione di concessione.

#### Art. 14 – Durata della concessione

1 – La concessione del marchio ha la durata di 12 mesi ed è rinnovabile previa verifica del mantenimento dei requisiti e del raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano di miglioramento (solo per il primo rinnovo) e di tutti gli ulteriori requisiti dei soggetti concessionari, di cui agli art. 5, art. 6 e art. 7 del presente disciplinare.

#### Art. 15 – Onerosità della concessione

1 – La domanda per l'uso del marchio è soggetta al pagamento di diritti connessi con le spese per l'istruttoria il cui importo è pari ad € 25,00.

2 – La concessione d'uso del marchio ha carattere oneroso.

3 – Il richiedente cui sia stato concesso l'uso del marchio corrisponde i diritti annuali di utilizzazione dello stesso secondo le seguenti modalità:

i. Attività ricettive e di ristorazione

##### **1- Alberghi, pensioni, ostelli:**

L'importo si calcola sulla base del numero di posti letto:

N° Posti letto	Importo (€)
< 50	150,00
50 <100	200,00
100	250,00

##### **2-Campeggi:**

L'importo è fisso e pari ad € 200,00 annue.

##### **3-Affittacamere, bed&breakfast, case ed appartamenti per vacanze:**

L'importo è fisso e pari ad € 150,00 annue.

#### 4-Agriturismo:

L'importo è fisso e pari ad € 200,00 annue.

#### 5-Ristoranti:

L'importo si calcola sulla base del numero di coperture nella stagione estiva:

N° coperti	Importo (€)
< 100	150,00
100 <200	250,00
200	350,00

#### 6-Residence e villaggi turistici:

L'importo si calcola sulla base del numero di posti letto:

N° Posti letto	Importo (€)
100	200,00
>100 <200	250,00
200	300,00

- ii. Attrezzature per la fruizione, per l'attività sportiva all'aperto, per il tempo libero

#### 1- Gestione di strutture destinate alla navigazione da diporto e delle attività connesse:

L'importo è fisso e pari ad € 250,00 annue.

#### 2-Gestione di stabilimenti balneari:

L'importo è fisso e pari ad € 200,00 annue.

iii. Servizi turistici

**1-Agenzie di viaggio e Tour operator:**

L'importo è fisso e pari ad € 180,00 annue.

iv. Servizi per la fruizione, per l'attività sportiva all'aperto, per il tempo

libero

**1- Servizi di escursione (escursioni via terra, escursioni via mare, attività subacquee):**

L'importo è fisso e pari ad € 180,00 annue per chi eserciti solo una delle tre attività.

Nei casi vengano esercitate almeno due delle tre attività ricadenti nella categoria

(escursioni via terra, escursioni in barca, attività subacquee) l'importo va

incrementato di ulteriori oltre € 50,00 complessive.

**2-Pescaturismo:**

L'importo è fisso e pari ad € 180,00 annue.

v. Servizi per la mobilità connessa alla fruizione:

**1- Noleggi di mezzi nautici, sportive da diporto:**

L'importo è fisso e pari ad € 180,00 annue.

4- Nel caso in cui il concessionario eserciti più di un'attività tra quelle elencate, inscindibili l'una dall'altra, egli dovrà fare richiesta di concessione per ciascuna di esse, corrispondendo la quota relativa a ciascuna di esse, con uno sconto del 15% sul totale.

5 – Il periodo coperto dal diritto inizia dalla data di assegnazione del marchio al soggetto richiedente.

6 – Si applicano le seguenti agevolazioni, cumulabili fino ad un massimo del 40%, per i diritti annuali:

- a. Le ditte individuali il cui titolare è nello stesso tempo l'unico lavoratore usufruiscono di una riduzione di importo pari al 5%;
- b. Associazioni e cooperative usufruiscono di una riduzione di importo pari al 10 %;
- c. I concessionari già in possesso di una certificazione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001 usufruiscono di una riduzione di importo pari al 15%;
- d. I concessionari già in possesso del marchio europeo di qualità ecologica ECOLABEL o già registrati EMAS usufruiscono di una riduzione di importo pari al 20%.

7 – I versamenti per i diritti d'istruttoria dovranno essere intestati a: **Consorzio di Gestione "Area Marina Protetta Porto Cesareo"** ed effettuati a mezzo di Bonifico Bancario su conto corrente n° 000001273267 ABI 1030 CAB 80180 IBAN IT66F0103080180000001273267 - **Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Porto Cesareo** e dovranno riportare la seguente causale: **Istruttoria marchio A.M.P.**

La relativa ricevuta dovrà essere allegata alla domanda per la concessione d'uso del marchio.

8 – I versamenti per il diritto d'uso del marchio dovranno essere intestati a: **Consorzio di Gestione "Area Marina Protetta Porto Cesareo"** ed effettuati a mezzo di Bonifico Bancario su conto corrente n° 000001273267 ABI 1030 CAB 80180 IBAN

IT66F0103080180000001273267 - Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Porto Cesareo e dovranno riportare la seguente causale: **Diritto annuale marchio A.M.P.**

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata all'atto della stipula della convenzione di concessione all'uso del marchio con il Responsabile del Consorzio dell'A.M.P..

9 – I diritti d'istruttoria ed i diritti annuali non comprendono i costi relativi alle prove od alle verifiche che potrebbero essere necessarie per le attività oggetto della domanda per l'uso del marchio ed i richiedenti prenderanno interamente a carico tali costi.

Ex.

- i. La dimostrazione della conformità della caldaia alla normativa vigente attraverso la dichiarazione di conformità di un tecnico qualificato avrà un costo che sarà a totale carico del soggetto richiedente;
- ii. La dimostrazione dell'adeguata gestione di oli e grassi alimentari di un ristorante avrà un costo che sarà a totale carico del soggetto richiedente;
- iii. Ecc. ecc.

10 – In caso di mancata assegnazione dell'uso del marchio il soggetto richiedente non ha diritto , mai ed in nessun caso, al rimborso delle spese sostenute.

#### Art. 16 – Modalità di utilizzo del marchio

1- Il concessionario deve utilizzare il marchio nel rispetto delle condizioni contrattuali ed in conformità a quanto stabilito nel presente disciplinare.

2 – Il marchio deve essere riprodotto dal concessionario solo ed esclusivamente secondo quanto stabilito nell'allegato D del presente disciplinare.

3 – La riproduzione del marchio in maniera difforme da quanto stabilito nell'allegato D del presente disciplinare non può in nessun caso essere utilizzata dal concessionario senza la previa autorizzazione da parte del Comitato di gestione.

4 – Il marchio deve essere utilizzato solo ed esclusivamente per promuovere l'attività per la quale è stata ottenuta la concessione.

## Capo IV – Il sistema sanzionatorio

### Art. 17 – Irregolarità

1 – Costituiscono irregolarità nell'uso del marchio:

- a) l'utilizzo del marchio per finalità ed obiettivi diversi da quanto previsto in Art. 1 del presente disciplinare;
- b) ogni altra violazione degli obblighi previsti dal presente disciplinare e dalla convenzione per la concessione d'uso del marchio;

2 – Costituiscono irregolarità gravi nell'uso del marchio:

- a) la violazione delle modalità d'uso del marchio (allegato D);
- b) la perdita definitiva dei requisiti che hanno portato al rilascio della concessione;
- c) l'assunzione di comportamenti tesi ad un uso fraudolento del marchio;
- d) le false dichiarazioni nella domanda di concessione d'uso del marchio;
- e) la mancata attuazione delle richieste di azione correttiva da parte del Comitato di gestione;
- f) la seconda sospensione della concessione entro un arco temporale di 15 mesi dalla prima;

g) la violazione reiterata degli obblighi previsti dal presente disciplinare e dalla convenzione per la concessione d'uso del marchio.

#### Art. 18 – Sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni

1 – In caso di inosservanza delle disposizioni del presente disciplinare e di quelle contenute nella convenzione di concessione del marchio, il Comitato di gestione chiederà al concessionario l'adozione di adeguate e congrue azioni correttive e potrà in qualsiasi momento sospendere la concessione.

2 – In caso di sospensione, il Comitato di gestione provvederà a comunicare per iscritto al concessionario l'avvenuta sospensione ed a stabilire i termini entro i quali dovranno essere adottate le misure necessarie ai fini del rispetto delle prescrizioni violate.

3 – Decorso il termine concesso, il Comitato di gestione, per il tramite degli organi preposti, effettuerà una verifica volta ad accertare l'avvenuta adozione dei provvedimenti richiesti, il cui esito positivo sarà condizione necessaria per il legittimo diritto di uso del marchio. In caso di esito negativo la concessione sarà revocata definitivamente.

4 – In caso di irregolarità gravi il Comitato di gestione potrà revocare la concessione anche senza previa applicazione della sospensione.

5 – La revoca della concessione comporterà per il concessionario la perdita del diritto d'uso del marchio ed il conseguente obbligo di ritiro dalla circolazione, entro un ragionevole arco temporale stabilito dal Comitato di gestione, di tutto il materiale in cui compare lo stesso marchio.

6 – Il concessionario sarà inoltre estromesso dal circuito promozionale attivato dal Comitato di gestione e non potrà più usufruire delle agevolazioni connesse al possesso della concessione.

7 – La revoca della concessione sarà resa nota e posta in evidenza agli stakeholders sul sito dell'A.M.P. per un arco temporale di mesi 6.

#### Art. 19 – Risoluzione delle controversie

1 – Le controversie tra concessionari, o tra concedente e concessionario, saranno deferite al giudizio inappellabile di un collegio arbitrale amichevole compositore, i cui membri saranno nominati uno per ciascuna delle parti. Gli arbitri così nominati provvederanno, di comune accordo, alla designazione di un ulteriore arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale. In caso di mancata nomina degli arbitri entro un mese dalla richiesta oppure in caso di mancato accordo, entro lo stesso termine, sulla nomina del Presidente, tali designazioni si intendono deferite, su istanza di una delle parti, al Presidente del Tribunale di Lecce.